

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	<b>FISCALE</b>
02	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione
03	IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni
	<b>AGEVOLAZIONI</b>
04	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le aree svantaggiate
06	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
	<b>LAVORO</b>
07	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
<b>08</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Superbonus - Sconto integrale in fattura - Sostenimento della spesa - Data di emissione della fattura e data di effettuazione dell'operazione - Fattura errata ristasmessa oltre i termini (risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.7.2024 n. 146)

La costante prassi dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso di sconto sul corrispettivo applicato ex [art. 121](#) del DL 34/2020 sulle spese agevolate nella misura del 100% del loro ammontare (ossia nel caso di sconto sul corrispettivo applicato su spese agevolate con il superbonus nella misura "originaria" del 110%), le spese "integralmente scontate" si considerano sostenute per cassa dal beneficiario "alla data di emissione della fattura da parte del fornitore" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. [24](#)).

In occasione della transizione dall'anno 2023 all'anno 2024, considerata la diminuzione del superbonus dal 110% (con possibilità quindi di applicare in fattura lo sconto "integrale" del 100%) al 70%, questa prassi applicativa ha reso particolarmente importante individuare la "data di emissione della fattura da parte del fornitore".

### *Individuazione della data di emissione della fattura*

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2024 n. [103](#) è stato chiarito che "ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo «sconto integrale» in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto)" anche se la data di trasmissione allo Sdl è successiva alla data indicata in fattura, qualora la trasmissione allo Sdl sia comunque avvenuta "nei termini stabiliti dall'[articolo 21](#), comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972", ossia entro i 12 giorni successivi.

### *Trasmissione allo Sdl oltre i termini*

Diverso è il caso di fatture la cui trasmissione allo Sdl non sia avvenuta entro il termine di 12 giorni dalla data di emissione indicata sul documento.

In questo caso, la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 9.7.2024 n. [146](#) ha affermato che, anche laddove il fornitore si adoperi, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 472/97, per sanare l'omessa fatturazione e anche tutte le eventuali altre violazioni IVA da essa derivanti, "detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l'efficacia delle fatture al fine di fruire dell'agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%".

### *Errato importo dell'IVA in fattura*

Il caso esaminato dalla risposta [146/2024](#) riguarda una fattura emessa il 29.12.2023 con sconto "integrale" (in quanto spettava il superbonus nella misura del 110%) che era stato ridotto dall'imponibile, anziché, come stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. [35873](#), § 3.1, dall'importo totale della fattura.

L'Agenzia ricorda infatti che "nella circolare n. [30/E](#) del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti». Nel caso di specie, le "successive note di debito (rectius fatture) prodotte per «rettificare» le fatture errate datate 29 dicembre 2023 sono state concretamente trasmesse allo Sdl e, quindi, «emesse» il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto). A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti fatture errate salvo che per l'addebito dell'IVA in rivalsa, poi assorbito anch'esso dallo sconto sicché le prime non sembrano essere state «stornate» con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme".

### ***Ravvedimento operoso per sanare le violazioni ai fini dell'IVA***

Nel caso considerato dalla risposta a interpello n. [146/2024](#), per la fattura di dicembre 2023 con errori nell'importo dell'IVA (in quanto lo sconto sul corrispettivo è stato erroneamente sottratto all'imponibile) ritrasmessa oltre i termini (oltre quindi 12 giorni) con analoghe fatture, "sebbene con l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'[articolo 13](#) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l'efficacia delle fatture al fine di fruire dell'agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%".

Alle fatture corrette e ritrasmesse allo SdI nel corso del 2024, quindi, sarà applicabile il superbonus nella misura prevista per il 2024 (70%).

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.7.2024 n. 146

***Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2024 - "Fatture con sconto superbonus errate e ritrasmesse oltre i 12 giorni non retrodatabili" - Redazione***

***Il Quotidiano del Commercialista del 11.7.2024 - "Il ravvedimento non sana il 110% con fatture a cavallo tra 2023 e 2024" - Zanetti - Zeni***

### **IMPOSTE INDIRETTE**

Successioni e donazioni - Liberalità indirette informali - Condizioni di imponibilità - Confessione nell'accertamento di altri tributi - Termine di prescrizione (Cass. 9.7.2024 n. 18724)

Il trattamento impositivo delle liberalità indirette è stato oggetto di particolare attenzioni, negli ultimi tempi, d'aparte della giurisprudenza (si veda, da ultimo, la sentenza Cass. [7442/2024](#)).

#### ***Modalità di applicazione dell'imposta di donazione alle liberalità indirette***

Sembra, ormai, consolidata l'interpretazione adeguatrice dell'[art. 56-bis](#) del DLgs. 346/90 in base alla quale le liberalità indirette possono essere assoggettate ad imposizione solo se:

- volontariamente registrate (nel qual caso scontano l'imposta con aliquote e franchigie ordinarie);
- ovvero se accertate dall'Agenzia delle Entrate, in presenza delle condizioni individuate dall'[art. 56-bis](#) del DLgs. 346/90, nel qual caso si applica, però, sempre l'aliquota dell'8%, a prescindere dal rapporto di parentela o affinità esistente tra donante e donatario.

In particolare, l'[art. 56-bis](#) del DLgs. 346/90 dispone che le liberalità indirette possono essere accertate solo se:

- la loro esistenza risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
- le liberalità abbiano determinato un incremento patrimoniale superiore alle franchigie di legge (la cui applicabilità dipende dal rapporto di parentela tra donante e donatario, in quanto il coniuge ed i parenti in linea retta godono di una franchigia di 1 milione di euro, mentre i fratelli e le sorelle di 100.000,00 euro; oppure dalla particolare condizione del donatario, posto che i portatori di *handicap* grave ai sensi della L. 104/92 godono di una franchigia di 1,5 milioni di euro).

Questa interpretazione dell'[art. 56-bis](#), già accolta dall'Agenzia delle Entrate nella circ. [30/2015](#), § 1.2, è stata, poi, avallata dalla Cassazione (Cass. nn. [27665/2020](#) e [28047/2020](#)) che, da ultimo (Cass. [11831/2022](#) e Cass. [7442/2024](#)), ha precisato come essa valga per tutte le liberalità indirette, sia formali che informali (ad esempio, il bonifico bancario non di modico valore), per le quali non sussiste, quindi, un obbligo di registrazione, ma possono essere assoggettate ad imposizione solo nei limiti definiti dalla norma, e, quindi, solo se volontariamente registrate o se accertate, in presenza dei requisiti specificamente richiesti dall'[art. 56-bis](#).

#### ***Termine per l'accertamento quinquennale***

In questo contesto, la Corte di Cassazione, con la pronuncia 9.7.2024 n. [18724](#), nell'affrontare la tassazione di una liberalità emersa nell'ambito di una *voluntary disclosure*:

- dopo aver ribadito i concetti sopra ricordati e precisato che l'istanza volta ad avvalersi della

procedura di collaborazione volontaria e del rientro dei capitali detenuti all'estero configura una situazione idonea ex [art. 56-bis](#) del DLgs. 346/90 a legittimare l'accertamento ove contenga la "confessione" della liberalità indiretta (che può provenire tanto dal donante quanto dal donatario);

- ha esaminato un aspetto importante: la decorrenza del termine a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per accertare le liberalità indirette.

Sotto questo ultimo profilo, secondo questa pronuncia (che richiama la Cass. [13133/2016](#)), per effetto del rinvio alle norme in tema di imposta di registro operato dall'[art. 60](#) del DLgs. 346/90, sarebbe corretto:

- applicare il termine di 5 anni previsto dall'[art. 76](#) del DPR 131/86 in caso di omessa registrazione;
- farlo decorrere, non dalla liberalità (come sostenuto dai ricorrenti), bensì dalla dichiarazione volontaria del contribuente resa nell'accertamento di altri tributi, posto che il presupposto impositivo del tributo donativo scaturisce proprio dall'autodichiarazione della liberalità indiretta.

Su questa base, quindi, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria avrebbe avuto 5 anni per accertare la liberalità dal momento della presentazione dell'istanza di *voluntary*.

#### **Termine decennale**

Si può rilevare, però, che una diversa impostazione era stata proposta dai giudici di legittimità nella recente sentenza n. 7442/2024, ove, avendo negato l'esistenza di un obbligo di registrazione per le liberalità indirette, la Suprema Corte ha espressamente escluso l'applicabilità del termine quinquennale, posto che esso riguarda le omesse registrazioni, optando, poi, per l'applicazione del termine decennale di cui all'[art. 78](#) del DPR 131/86.

Questa conclusione potrebbe apparire sfavorevole al contribuente (rispetto alla tesi del termine quinquennale) ma, in concreto, non lo è, posto che la Cassazione, nella sentenza [7442/2024](#) aveva poi approfondito la decorrenza del termine affermando testualmente che "la «confessione» non possa certo essere considerata quale dies a quo per il decorso del termine prescrizione" (si tratta, quindi, di una tesi opposta a quanto affermato nella sentenza [18724/2024](#)).

Pertanto - aveva proposto la Cass. [7442/2024](#) - "dovrebbe concludersi che non possano pretendersi imposte sulle donazioni «confessate» che abbiano data anteriore al decimo anno rispetto alla data della «confessione»".

In breve, secondo questa tesi, la confessione configurerebbe il termine finale di decorrenza del termine prescrizione, di modo che non sarebbe possibile accertare donazioni indirette confessate (nel corso di accertamento di altri tributi) oltre 10 anni dopo la liberalità stessa.

art. 56 bis DLgs. 31.10.1990 n. 346

*Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2024* - "**Cinque anni per accertare le liberalità indirette confessate nella voluntary**" - Mauro

*Il Sole - 24 Ore del 10.7.2024, p. 30* - "**Donazione indiretta, il tempo per il Fisco parte dalla voluntary disclosure**" - Busani

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette* - "**Donazione**" - Mauro A.

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2024* - "**Liberalità indirette a rischio equivoci**" - Mauro

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2016* - "**L'accertamento della liberalità indiretta si innesca sulle imposte dirette**" - Mauro - Bono

Cass. 24.6.2016 n. 13133

Cass. 20.3.2024 n. 7442

Cass. 9.7.2024 n. 18724

## Agevolazioni

### **AGEVOLAZIONI FISCALI**

Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno - Ambito applicativo - Chiarimenti (FAQ Agenzia delle Entrate 11.7.2024)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 11.7.2024 alcune FAQ in relazione al credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno ([art. 16](#) del DL 124/2023 e DM [17.5.2024](#)).

#### ***Investimenti agevolabili - Termine del 15.11.2024***

In merito agli investimenti agevolabili, in forza del combinato disposto dei co. 1 e 4 dell'[art. 3](#) del DM 17.5.2024, l'investimento agevolabile deve essere effettuato, ai sensi dell'[art. 109](#) co. 1 e 2 del TUIR, entro il 15.11.2024.

Ne consegue che:

- le spese di acquisizione dei beni si considerano quindi sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Pertanto, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri appena richiamati, oltre la data del 15.11.2024 non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d'imposta.

L'Agenzia evidenzia che in tale ipotesi non rilevano agli effetti dell'ammissibilità al credito d'imposta del predetto costo neanche eventuali "ordini effettuati" e "acconti pagati" entro la predetta data del 15.11.2024, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso (a differenza di quanto espressamente previsto ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'[art. 1](#) co. 1051 - 1063 della L. 178/2020).

#### ***Dicitura in fattura***

Viene precisato che il DM 17.5.2024 non prevede una specifica dicitura da indicare nelle fatture degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili.

Resta fermo che, nel modello di comunicazione, dovranno essere indicate le fatture elettroniche ricevute tramite SDI secondo le istruzioni allegate a detta comunicazione.

#### ***Indicazione di più progetti di investimento***

L'Agenzia delle Entrate specifica che è possibile che un potenziale beneficiario indichi più di un progetto d'investimento iniziale (ai sensi dell'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. [651/2014](#)), fermo restando il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

#### ***Sede legale fuori dalla ZES unica Mezzogiorno***

Viene altresì precisato che è possibile che una società con sede legale al di fuori della ZES unica possa richiedere il credito d'imposta in questione per investimenti agevolati destinati a una sua struttura produttiva che si insedia nell'ambito territoriale della ZES unica (cfr. risposta a interpello n. [771/2021](#)).

#### ***Fruizione dell'agevolazione senza termine finale***

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, fermo restando che il credito d'imposta non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell'investimento agevolabile (individuato secondo le regole generali della competenza ai sensi dell'[art. 109](#) del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati dal soggetto interessato), non è previsto un termine finale di utilizzo dell'agevolazione. Viene tuttavia evidenziato che, ai sensi dell'[art. 7](#) co. 4 del DM 17.5.2024, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale sene conclude l'utilizzo.

#### ***Immobili***

Con riferimento agli immobili oggetto dell'agevolazione, nelle FAQ viene ribadito che l'[art. 16](#) co. 2 del DL 124/2023 e l'[art. 3](#) co. 5 del DM 17.5.2024 prevedono che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato, senza fornire alcuna indicazione a riguardo.

In relazione a tale limitazione, secondo Assonime (circ. 10.7.2024 n. 13), non sembra si possa dubitare del fatto che il costo relativo ai terreni e agli immobili concorra alla determinazione dell'importo del credito anche quando detto valore superi il 50% del valore complessivo dell'investimento. In altri termini, il superamento del limite del 50% del costo complessivo dell'investimento, non determina *toutcourt* l'irrelevanza dell'intero costo relativo all'immobile. Inoltre, ad avviso dell'Associazione, considerando il riferimento al "*valore complessivo dell'investimento agevolato*", il valore agevolabile dell'immobile non potrebbe essere superiore a quello degli impianti.

#### **Quote societarie**

In merito a una domanda riguardante la possibilità di beneficiare del credito di imposta per l'acquisto di un complesso produttivo avvenuto attraverso l'acquisto totale di quote societarie, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il mero passaggio di quote societarie non costituisce modalità di realizzazione dell'investimento contemplata dalla disciplina in esame.

art. 16 DL 19.9.2023 n. 124

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.5.2024

FAQ Agenzia Entrate 11.7.2024

*Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2024* - "**FAQ last minute per il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno**" - Alberti

*Italia Oggi del 12.7.2024, p. 27* - "**Zes unica per più progetti**" - Galli G.

*Guide Eutekne - Imposte Dirette* - "**Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno**" - Alberti P.

#### **AGEVOLAZIONI FISCALI**

Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione - Linee guida (DM 4.7.2024) - Credito d'imposta ricerca e sviluppo ex DL 145/2023 - Manuale di Frascati - Applicabilità

Con il DM [4.7.2024](#), il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* ha disposto la pubblicazione delle Linee guida per la corretta applicazione dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, ai fini della certificazione prevista dall'[art. 23](#) co. 2-5 del DL 73/2022.

#### **Contenuto delle Linee guida**

Le Linee guida hanno l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori per il rilascio delle certificazioni. Il Ministero ha precisato che il documento sarà oggetto di successive integrazioni (al fine di esaminare casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari) e di aggiornamenti periodici (al fine di tenere conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali e orientamenti di prassi).

#### **Applicabilità del Manuale di Frascati**

Il Ministero, nelle Linee Guida, ha affermato che i principi generali e criteri del Manuale di Frascati si applicano anche al credito d'imposta R&S ex [art. 3](#) del DL 145/2013, applicabile fino al periodo d'imposta 2019.

È stato infatti evidenziato che le definizioni normative interne delle attività eleggibili al credito d'imposta ([art. 3](#) del DL 145/2013 e art. 2 del DM [27.5.2015](#)) sono mutuare da quelle comunitarie (Comunicazioni della Commissione Europea 30.12.2006 n. 323 e 27.6.2014 n. 1), che richiamano il Manuale di Frascati, e tali principi e criteri direttivi sono espressamente richiamati e condivisi a livello comunitario.

Il Ministero ha quindi confermato l'interpretazione già fornita con la circ. MISE n. [59990/2018](#) e anche dall'Agenzia delle Entrate con la ris. n. [46/2018](#), rispetto alla quale esistono tuttavia orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito (C.G.T. Il Basilicata n. [61/1/24](#); *contra*,

C.G.T. I Macerata n. [270/1/23](#)).

Ad ogni modo, per il rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti già effettuati dalle imprese, ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d'imposta ex DL [145/2013](#), i certificatori devono attenersi all'interpretazione fornita con le suddette Linee guida, come espressamente previsto dall'[art. 23](#) co. 5 del DL 73/2022 e dall'art. 3 del DPCM [15.9.2023](#).

Di conseguenza, la certificazione non potrà essere rilasciata se l'attività di ricerca e sviluppo svolta dall'impresa richiedente non soddisfa i cinque criteri fondamentali previsti dal Manuale di Frascati (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità o riproducibilità).

### **Ricerca e sviluppo**

In merito alla nozione di attività di ricerca e sviluppo ex [art. 1](#) co. 200 della L. 160/2019 e [art. 2](#) del DM 26.5.2020, i quali richiamano le definizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 27.6.2014 n. 1, a loro volta mutate dal Regolamento UE 17.6.2014 n. 651, il Ministero, nelle Linee guida, ha precisato che per la classificazione delle attività è consentito fare riferimento anche agli aggiornamenti introdotti con la Comunicazione della Commissione Europea 19.10.2022 n. C(2022) 7388 *final*, nonché dal Regolamento UE 23.6.2023 n. [1315](#), per cui la disciplina si applica a "tutte le tecnologie, tutte le industrie e tutti i settori".

### **Innovazione tecnologica**

Con riguardo alle attività di innovazione tecnologica ex [art. 1](#) co. 201 della L. 160/2019 e [art. 3](#) del DM 26.5.2020, il Ministero ha ricordato che, stante il richiamo al Manuale di Oslo, un'attività può essere definita tale se rispetta i seguenti quattro requisiti: conoscenza; novità rispetto ai potenziali utilizzi; implementazione; creazione di valore.

### **Design e ideazione estetica**

In relazione alle attività di *design* e ideazione estetica ex [art. 1](#) co. 202 della L. 160/2019 e [art. 4](#) del DM 26.5.2020, il Ministero ha chiarito che sono agevolabili solo le spese relative alle fasi di "progettazione" (creazione di nuove collezioni o campionari) e "materializzazione" (produzione di prototipi), mentre restano escluse quelle sostenute nelle fasi di "ideazione" (individuazione delle tendenze della moda) e "preserie,

*marketing* e distribuzione" (realizzazione di cataloghi, campagna pubblicitaria, distribuzione del campionario).

art. 23 co. 5 DL 21.6.2022 n. 73

art. 3 DPCM 15.9.2023

DM 4.7.2024 Ministero delle Imprese e del made in Italy

*Il Quotidiano del Commercialista* del 9.7.2024 - "**Criteri del Manuale di Frascati validi anche per il "vecchio" taxcredit R&S**" - Alberti - Sgattoni

*Il Sole - 24 Ore* del 9.7.2024, p. 31 - "**Qualificazione delle attività di R&S con doppio binario**" - Reich -

Vernassa *Il Sole - 24 Ore* del 9.7.2024, p. 31 - "**L'iter di certificazione dovrebbe congelare le verifiche dell'Agenzia**" -

Reich - Vernassa

*Italia Oggi* del 9.7.2024, p. 22 - "**Bonus R&S a cinque condizioni**" - Pagamici

*Scheda n. 1137.06 in Agg. 3/2024* - "**Certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione**" - Alberti - Sgattoni

*Guide Eutekne - Imposte Dirette* - "**Bonus ricerca e sviluppo e innovazione**" - Alberti P. -

*Sgattoni C. Guide Eutekne - Imposte Dirette* - "**Bonus ricerca e sviluppo**" - Alberti P. - Sgattoni

C.

## PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali - Adeguamento ai sensi della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - Novità del DM 21.5.2024

Con il DM [21.5.2024](#), pubblicato sulla G.U. 9.7.2024 n. 159, il Ministero del Lavoro ha disposto l'adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alle novità introdotte dall'[art. 1](#) co. 204-208 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Con l'occasione, modificando la disciplina in precedenza dettata dal DM 27.12.2019 n. 104125 quale provvedimento istitutivo del Fondo in questione, il Ministero ne ha rivisto il campo di applicazione e individuato i criteri applicativi delle prestazioni.

### *Finalità del Fondo*

Ai sensi dell'[art. 2](#) del DM 21.5.2024, il Fondo in esame ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di un assegno di integrazione salariale, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali indicate agli [artt. 11](#) e [21](#) del DLgs. 148/2015, rispettivamente in materia di CIGO o CIGS.

### *Nuovo requisito dimensionale*

Con il DM 21.5.2024, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 24.7.2024, viene innanzitutto esteso il campo di applicazione delle prestazioni, riducendo da 5 dipendenti a 1 il requisito dimensionale richiesto ai datori di lavoro.

Sul punto, l'[art. 2](#) del decreto in commento stabilisce che, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, vengono computati anche gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

### *Soggetti destinatari della tutela*

Per quanto riguarda la prestazione, l'[art. 5](#) del DM 21.5.2024 precisa che l'assegno di integrazione salariale è destinato ai lavoratori subordinati che hanno un'anzianità di lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Inoltre, il trattamento può essere riconosciuto anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Per questi ultimi, alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato verrà prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

### *Misura e durata delle prestazioni*

Per quanto riguarda invece i criteri di determinazione dell'assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo in argomento, l'[art. 7](#) del DM 21.5.2024 adegua l'importo ai parametri individuati dall'[art. 3](#) del DLgs. 148/2015, fissandolo dunque all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, con il relativo massimale.

Sul punto, la norma in commento indica la retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell'interessato come la retribuzione mensile utile per la determinazione dell'assegno di integrazione salariale e per la paga oraria.

Per quanto riguarda invece la durata delle riduzioni o delle sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, queste possono avere una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti.



Oltre tale soglia dimensionale si conferma una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie, mentre per le casuali straordinarie di cui all'[art. 21](#) del DLgs. 148/2015, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall'[art. 22](#) del medesimo DLgs. 148/2015, variabili da 12 a 24 mesi in un quinquennio mobile a seconda della causale invocata (36 mesi in un quinquennio mobile, nell'ipotesi speciale dei contratti di solidarietà).  
In ogni caso, per ogni unità produttiva i trattamenti non possono superare i 24 mesi in un quinquennio mobile.

art. 26 DLgs. 14.9.2015 n. 148

DM 21.5.2024 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

*Il Quotidiano del Commercialista del 11.7.2024 - "Apprendisti con tutele ad hoc dal Fondo di solidarietà per le attività professionali" - Mamone*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Fondi di solidarietà - Fondi di solidarietà bilaterale" - Mamone*

*L. Guide Eutekne - Previdenza - "Fondi di solidarietà" - Mamone L.*

## AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 31.5.2024 N. 252373

### **AGEVOLAZIONI**

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per cuochi professionisti (c.d. "bonus chef") - Cessione - Modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Con il presente provvedimento sono state stabilite le modalità di cessione del credito d'imposta spettante ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista (c.d. "bonus chef"), di cui all'art. 1 co. 117 - 123 della L. 30.12.2020 n. 178 e al DM 1.7.2022 (pubblicato sulla G.U. 15.9.2022 n. 216).

#### **Regole per la cessione dei crediti d'imposta**

I soggetti beneficiari del suddetto credito d'imposta, il cui elenco è comunicato dal Ministero delle imprese edel made in Italy all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 10 co. 3 del citato DM 1.7.2022, in alternativa all'utilizzo diretto in compensazione tramite il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, possono optare per la cessione del credito stesso:

- ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione;
- anche in forma parziale.

La cessione del credito non pregiudica i poteri di controllo sulla spettanza del credito d'imposta nei confronti del cedente.

#### **Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta**

Le suddette cessioni dei crediti d'imposta in esame devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente tramite l'apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della "Piattaforma cessione crediti";
- a cura del cedente.

#### **Accettazione del cessionario**

Il cessionario deve comunicare l'accettazione della cessione del credito ceduto con le medesime modalità.

#### **Inefficacia della cessione**

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

***Utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario***

Dopo l'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta acquisito:

- nei limiti dell'importo ceduto;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- alle stesse condizioni applicabili al cedente.

***Codice tributo***

In particolare, nel modello F24 deve essere indicato lo stesso codice tributo "7053", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 19.12.2023 n. 71 per la fruizione in compensazione da parte del beneficiario originario.

***Presentazione del modello F24***

Il cessionario deve presentare il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.